

Repertorio n. 3700

Raccolta n. 2564

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di giugno in Montegiorgio (FM) e nel mio studio, alle ore diciotto.

5 giugno 2020

Innanzitutto a me dott. **ARMANDO BONSIGNORI**, notaio in Montegiorgio (FM) con studio in Via delle Piagge n. 5, iscritto al ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo,

SI E' RIUNITA

l'assemblea dell'associazione denominata "**A.M.P.I. ASSOCIAZIONE MERCURIO PODOLOGI INTERNAZIONALE**" ovvero anche "**A.M.P.I. ASSOCIATION MERCURIUS PODOLOGYST INTERNATIONAL**", con sede legale in San Benedetto del Tronto (AP), Via Montello n. 10, Codice Fiscale 91022920440, costituita con atto ricevuto dal notaio Sergio Sanangelantoni di Civitanova Marche in data 2 ottobre 2002 repertorio n. 1788/691, registrato a Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche in data 8 ottobre 2002 al n. 3507, serie 1, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello Statuto ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie ai sensi del D.M. 2 agosto 2017;
- 2) Trasferimento della sede legale;
- 3) Rinnovo delle cariche sociali;
- 4) Varie ed eventuali.

E' PRESENTE

- **PAGLIARI ENRICA ALESSANDRA**, nata a Fermo (AP) il 20 marzo 1973, domiciliata per la carica presso la sede dell'associazione, la quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta associazione.

La costituita, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta, dò atto di quanto segue: assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto, la signora Pagliari Enrica Alessandra, la quale

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14 dello Statuto;
 - che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
 - che, oltre ad essa costituita, sono presenti gli associati: Diego Pagliari, Denisa Ioana Potinteu;
 - che per il Consiglio Direttivo, oltre ad essa Presidente, sono assenti giustificati i restanti Consiglieri;
- il tutto come risulta dal foglio di presenza che, firmato dagli intervenuti, rimarrà allegato in atti dell'Associazione-

REGISTRATO
a FERMO
il 24/06/2020
n. 1506
Serie 1T



ne;

- che il progetto di modifica dello Statuto è rimasto depositato presso la sede a disposizione degli associati nei termini di cui all'art. 20 dello Statuto.

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea in seconda convocazione ed apre la discussione sul primo argomento posto all'ordine del giorno.

Prendendo la parola, il Presidente informa gli intervenuti che, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 186 in data 10 agosto 2017, del Decreto Ministeriale 2 agosto 2017 concernente l'istituzione di un elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, occorre adeguare il testo dello Statuto dell'associazione ai requisiti richiesti dall'articolo 2 del predetto Decreto Ministeriale, al fine di ottenere l'iscrizione nel suddetto elenco, ed all'uopo dà lettura agli intervenuti del testo da lei predisposto, precisando che le AMR secondo la legge per il l'istituzione degli Ordini delle professioni Sanitarie sono ormai decadute anche con la futura istituzione delle Commissioni Nazionali di Albo.

Passando immediatamente alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni che consigliano di trasferire la sede dell'associazione dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Via Montello n. 10, al Comune di Grottazzolina (FM), Piazza Angelo Bolzetta n. 7, ricordando che se tale proposta fosse accolta occorrerebbe modificare l'art. 1 dello Statuto dell'associazione.

Infine, il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, per alzata di mano e all'unanimità,

D E L I B E R A

1. di adeguare lo Statuto dell'Associazione ai requisiti richiesti dall'articolo 2 del Decreto Ministeriale 2 agosto 2017, per ottenere l'iscrizione nell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;

2. di trasferire la sede dell'associazione dal Comune di San Benedetto del Tronto (AP), Via Montello n. 10, al Comune di Grottazzolina (FM), Piazza Angelo Bolzetta n. 7;

3. di approvare il nuovo testo di statuto dell'associazione che, coordinato con le modifiche sopra deliberate, qui di seguito si riporta integralmente:

"S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro denominata "A.M.P.I. ASSOCIAZIONE MERCURIO PODOLOGI INTERNAZIONALE"

denominata anche "A.M.P.I. ASSOCIATION MERCURIUS PODOLOGYST INTERNATIONAL", con sede legale in Grottazzolina (FM), Piazza Angelo Bolzetta n. 7.

L'"A.M.P.I. ASSOCIAZIONE MERCURIO PODOLOGI INTERNAZIONALE" è una Associazione tecnico scientifica dei professionisti esercenti la professione sanitaria di Podologo di cui al D.M. n. 666/1994 ed è apolitica, apartitica, non ha come finalità istituzionale la tutela sindacale dei propri associati e non persegue finalità di lucro.

Articolo 2 - Finalità istituzionali

L'Associazione è organismo autonomo ed ha carattere professionale, scientifico, culturale ed assistenziale.

Scopo dell'AMPI è quello di favorire e promuovere gli studi e le ricerche nel campo della podologia di facilitarne lo sviluppo e le conoscenze, di coordinare i mezzi atti a potenziare l'applicazione ed il processo di ogni più moderno metodo di studio e cura delle patologie pertinenti all'attività di podologo, di facilitare lo scambio d'idee tra cultori di questa disciplina, tutelando il prestigio e gli interessi professionali dei Soci, di promuovere le attività didattiche e la formazione continua, di curare i principi etici e deontologici nel campo professionale, di promuovere la podologia anche intervenendo a vari livelli istituzionali nella programmazione sanitaria.

Il principale scopo è la produzione di linee guida e protocolli su aspetti di buona pratica clinica dell'attività podologica con il fine della loro pubblicazione nell'ambito del Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG).

L'Associazione promuove le ricerche epidemiologiche e riguardanti i PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) e le verifiche di qualità dei centri Italiani che si occupano della cura delle patologie del piede sia in ambito pubblico che privato.

L'associazione inoltre promuove attività per migliorare la pratica clinica presso gli studi podologici italiani per i propri soci attraverso: servizi, informazioni su adempimenti normativi per l'attività clinica podologica, adeguamenti per lo studio podologico per una buona pratica clinica-assistenziale.

Al fine di raggiungere i propri scopi statutari, l'AMPI può collaborare con altre Associazioni, Società, Enti ed Organizzazioni con finalità anche indirettamente analoghe alla propria e potrà costituire o promuovere altre Associazioni di liberi cittadini che hanno solo scopi umanitari e senza fini di lucro. L'Associazione promuove inoltre tutte le attività atte a migliorare i rapporti con Società Nazionali ed Internazionali. E' ammesso l'esercizio in totale autonomia amministrativa e gestionale dell'Associazione e dei suoi rappresentati legali e non legali, ed è escluso l'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad ec-

cezione di attività svolte nel programma di formazione continua in medicina (ECM).

E' ammesso il supporto anche economico a favore dell'Associazione da parte di Strutture, Enti, Fondazioni, altre Associazioni e sono ammessi contributi gratuiti di Soci o Enti pubblici o privati o industrie farmaceutiche, elettromedicali e di dispositivi medico-chirurgici, in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per l'ECM e dalle normative vigenti.

Essa intende svolgere le attività di collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Istituzioni sanitarie nazionali, regionali e locali, pubbliche e private, le attività di aggiornamento professionale e le attività formative nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina, collaborando con gli Organi centrali e regionali delle Istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie. Inoltre, intende elaborare delle linee guida in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.); intende promuovere trial di studio e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società e/o associazioni e organismi scientifici.

L'attività dell'"Associazione" è regolata dalle norme del presente Statuto (di seguito denominato "Statuto") nonché dalle fonti in esso indicate e dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette norme.

L'Associazione è autonoma, non ha fini di lucro, non svolge, né direttamente, né indirettamente, attività imprenditoriale né sindacale né attività politica.

In particolare si propone di:

- a) rappresentare le legittime aspirazioni professionali, scientifiche, accademiche e culturali degli esercenti la professione sanitaria di Podologo presso le Sedi istituzionali;
- b) definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività;
- c) sviluppare la formazione in podologia e migliorare le conoscenze scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere dei podologi; a tal fine, l'Associazione può promuovere la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo nelle materie di competenza, promuovere la collaborazione con i mass media per la diffusione di una corretta informazione sulle tematiche della podologia;
- d) collaborare con le Autorità competenti per il corretto svolgimento e lo sviluppo dei corsi universitari finalizzati al conseguimento della laurea in scienze podologiche, dei master e della laurea specialistica, presso le Sedi Univer-

sitarie, fornendo la propria esperienza e professionalità per l'insegnamento delle materie specifiche e per il tirocinio degli studenti;

e) organizzare e favorire ricerche e studi scientifici, convegni nazionali ed internazionali, incontri, dibattiti, seminari. L'organizzazione e/o il patrocinio dei convegni, incontri, dibattiti, seminari, saranno effettuati in aderenza ai principi statutari, con la partecipazione degli associati ed eventualmente di terzi, senza una specifica organizzazione, gratuitamente o dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. In tale sede è esclusa qualsiasi attività di esposizione di carattere commerciale e di pubblicità commerciale da parte dell'Associazione. Il patrocinio di manifestazioni organizzate da terzi non va assunto a fronte di corrispettivi di qualsiasi genere. E' esclusa l'organizzazione di convegni per conto di terzi nonché la pubblicità relativa a manifestazioni di terzi;

f) attivare adeguate iniziative di comunicazione e sensibilizzazione volte a diffondere presso l'opinione pubblica l'attività dell'Associazione, nonché a rinforzare il ruolo del Podologo e a rendere patrimonio pubblico i risultati delle ricerche scientifiche;

g) organizzare e favorire viaggi di studio per elevare il bagaglio culturale e professionale dei soci. L'organizzazione di viaggi sarà effettuata nei soli confronti degli associati, senza scopi di natura commerciale, al solo fine di consentire la partecipazione degli associati alle manifestazioni anzidette, in aderenza ai compiti istituzionali dell'Associazione. E' esclusa l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;

h) organizzare e favorire le attività di aggiornamento professionale e di attività formativa con programmi annuali nell'ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina collaborando con gli Organi centrali e regionali delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie per garantire ai soci la conoscenza delle evoluzioni tecnologiche e scientifiche che dovessero realizzarsi nel settore podologico;

i) favorire contatti con organismi e con altre Associazioni scientifiche, allo scopo di coordinare, con efficace azione, lo sviluppo professionale, scientifico, accademico e culturale degli esercenti la professione sanitaria di Podologo;

l) promuovere iniziative per favorire la partecipazione dell'Associazione alle organizzazioni internazionali dei Podologi;

m) non esercitare alcuna attività imprenditoriale o di partecipazione ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua;

n) favorire collegamenti con le altre professioni sanitarie per elevare lo sviluppo professionale, scientifico, accademico e culturale degli esercenti la professione sanitaria di Podologo;

o) tendere ad una rilevanza nazionale dell'Associazione, articolando l'organizzazione della stessa in almeno 12 (dodici) Regioni della Repubblica Italiana;

p) tendere ad avere la rappresentatività di almeno il 30% (trenta per cento) dei professionisti attivi della professione sanitaria del Podologo in Italia.

Articolo 3 - Ambiti soggettivi dell'attività

L'Attività dell'Associazione è svolta nei confronti degli associati, in aderenza alle finalità istituzionali, a fronte dei versamenti periodici a titolo di quote o contributi associativi non specificatamente riferibili a singoli servizi o cessioni di beni.

Eventuali cessioni di beni o prestazioni di servizi, verso il pagamento di corrispettivi specifici saranno effettuati a norma dell'art. 5 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 4 - Fattispecie normative escluse

Qualsiasi iniziativa che l'Associazione medesima intraprende è intesa a realizzare le finalità istituzionali di cui all'art. 2.

L'Associazione non esercita le attività di cui all'art. 2195 del Codice Civile.

L'Associazione non esercita le attività indicate nel comma 4 dell'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né quelle di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come riportato all'art. 5 lettere b) e seguenti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 5 - Comitato Scientifico e verifica delle attività svolte

Il Comitato Scientifico è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di sette membri, che svolgano la propria attività anche in ambito universitario, per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produzione scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Il Comitato scientifico provvede alla puntuale pubblicazione dell'attività scientifica svolta, attraverso il sito web dell'Associazione, aggiornandola costantemente con cadenza almeno bimestrale.

Ne possono far parte professionisti ed eventuali personalità distintesi per le competenze professionali e le doti umane.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente del Comitato Scientifico e, previo parere necessario ma non vincolante di quest'ultimo, i Consiglieri ed un Segretario (facoltativo).

Il Comitato Scientifico è composto da:

- Presidente del Comitato Scientifico
- Consiglieri
- Segretario (facoltativo)

In caso di dimissioni o di altro impedimento del Presidente del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o di altro impedimento di uno o più Membri del Comitato Scientifico essi possono essere sostituiti dal Consiglio Direttivo, previo parere necessario ma non vincolante del Presidente del Comitato Scientifico.

Nell'ambito dell'incompatibilità tra diverse cariche associative, è previsto il divieto per i Membri del Consiglio direttivo di ricoprire anche la carica di Consiglieri del Comitato scientifico, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Qualora il numero dei Membri del Comitato si riduca a meno di cinque, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina dei nuovi Membri fino al raggiungimento del numero minimo. Solo in questo caso è prevista la deroga al vincolo di mandato.

Il Presidente del Comitato Scientifico ha l'obbligo di sottoporre al Consiglio Direttivo deliberazioni sulla correttezza e sulla compatibilità dei lavori proposti durante i Congressi. Egli può, in accordo con il Presidente dell'Associazione, individuare altri soggetti cui delegare funzioni relativamente agli eventi in fase di realizzazione.

Il Comitato Scientifico supporta il Consiglio Direttivo nella definizione delle linee di interesse scientifico dell'Associazione e nella valutazione dei progetti presentati al Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico:

- a) assiste l'Associazione nella definizione della politica culturale;
- b) sottopone al Consiglio Direttivo la selezione dei Progetti di Ricerca, delle attività culturali e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari;
- c) sottopone al Consiglio Direttivo proposte su finanziamenti in linea con la normativa vigente relativa al conflitto di interessi;
- d) acquisisce pareri e giudizi qualificati sotto il profilo scientifico in merito alle implicazioni delle iniziative, dei progetti e delle collaborazioni;
- e) sottopone al Consiglio Direttivo proposte di valenza scientifica e progetti di eventuale interesse per l'Associazione.

Il Comitato Scientifico coadiuva il Consiglio Direttivo nella valutazione della correttezza scientifica degli elaborati e di tutti i documenti da pubblicare a cura e per conto dell'Associazione; può di volta in volta avvalersi del parere consultivo di ciascun Membro del Comitato Scientifico per la valutazione dei singoli lavori forniti dai professionisti.

Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo l'attivazione di gruppi di lavoro all'interno degli obiettivi istituzionali.

Il Comitato Scientifico inoltre supporta il Consiglio Direttivo su tutte le materie scientifiche, deontologiche e di ricerca, nonché nella stesura di linee guida professionali.

Il Consiglio Direttivo può richiedere pareri al Comitato Scientifico e affidare incarichi di studio e ricerca su materie che richiedano particolari approfondimenti o specifiche professionalità.

Il Presidente del Comitato Scientifico ha la facoltà di contattare professionisti, esperti esterni e rappresentanti di Enti ed Istituzioni per richiedere pareri consultivi e collaborazioni, previa intesa con il Consiglio Direttivo sulle persone individuate e su eventuali costi correlati agli apporti delle stesse.

Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno secondo le indicazioni del Presidente del Comitato Scientifico, che provvede ad organizzare gli incontri.

Il Presidente del Comitato Scientifico predispone un calendario delle riunioni e redige di volta in volta l'ordine del giorno.

Alle riunioni è prevista la presenza di tutti i Membri del Comitato e, a sua discrezione, del Presidente dell'Associazione in qualità di rappresentante del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Comitato Scientifico, o in sua assenza il Segretario, redige il verbale delle riunioni che trasmette entro dieci giorni al Presidente dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico rimane in carica per quattro anni. Essendo un organo di supporto al Consiglio Direttivo, decade automaticamente al rinnovo dello stesso. Alla scadenza i Membri possono essere riconfermati.

E' facoltà del Consiglio Direttivo revocare le cariche in qualsiasi momento.

E' prevista la decadenza dalla carica di Consigliere del Comitato Scientifico dopo tre assenze consecutive alle riunioni indette dal Presidente del Comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico è convocato dal suo Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Membri per via postale o telematica, purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, è previsto avviso tramite comunicazione telefonica.

Le riunioni si tengono presso la sede sociale ovvero altro luogo scelto dal Presidente del Comitato Scientifico.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono tenersi anche attraverso incontri telematici.

Il numero minimo di partecipanti alle riunioni è di tre Membri. Coloro che sono impossibilitati a partecipare sono te-

nuti a dare tempestiva comunicazione al Presidente del Comitato Scientifico, o eventualmente, al Segretario da lui nominato.

Le adunanze del Comitato Scientifico e le sue deliberazioni sono considerate valide in presenza di tutti i Membri del Comitato, anche senza convocazione formale.

Per ogni progetto presentato devono essere indicati:

- a) le finalità
- b) i tempi previsti per il completamento
- c) le risorse strumentali, organizzative e finanziarie
- d) il budget di spesa e le fonti di finanziamento previste;
- e) i risultati attesi e le modalità di verifica.

Il Comitato Scientifico esprime parere favorevole o contrario con votazioni a maggioranza dei presenti.

I progetti per i quali è stato espresso parere favorevole vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Per particolari progetti è possibile richiedere il parere di un Comitato Etico, previa intesa con il Consiglio Direttivo sulle persone individuate e su eventuali costi correlati agli apporti delle stesse.

I Membri del Comitato Scientifico non hanno retribuzione per le sedute e per le riunioni, nonché per gli apporti dati alle ricerche che sono incaricati di svolgere.

Il Consiglio Direttivo può stabilire annualmente un rimborso spese in proporzione alle attività compiute dal Comitato Scientifico.

Per la soluzione di questioni riguardanti il Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo decide con voto a maggioranza.

Articolo 6 - Finanziamento delle attività dell'Associazione

Le attività dell'Associazione vengono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti, attraverso soggetti collegati. Eventuali donazioni o lasciti in denaro, o in natura, saranno impiegati esclusivamente nell'esercizio dell'attività istituzionale, per il raggiungimento degli scopi statutari. Gli stessi non costituiscono il corrispettivo di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione.

Gli eventuali avanzi di bilancio saranno reinvestiti esclusivamente in opere e attività volte a perseguire gli scopi sociali prefissati. Inoltre è fatto divieto di qualsiasi forma di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi durante la vita dell'associazione, salvo non siano imposte dalla legge.

Articolo 7 - Finanziamento delle attività E.C.M.

Le attività dei programmi annuali elaborati in coerenza con il programma nazionale di Educazione Continua in Medicina vengono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i con-

tributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Articolo 8 - Soci

I soci si dividono in: Soci Ordinari e Soci Onorari.

Possono essere ammessi senza alcuna limitazione in relazione al luogo di lavoro tutti i professionisti che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende ospedaliere, Aziende ASL, Aziende o Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali classificati, Case di cura private accreditate) o in regime libero-professionale, in possesso della Laurea in scienze podologiche, del Diploma universitario di Podologo o di altro titolo equipollente ai sensi della legge n. 42/1999 o successive norme, legittimamente abilitati all'esercizio della professione sanitaria di Podologo di cui al D.M. n. 666/1994 e iscritto all'Ordine dei TSRM-PSTRP ai sensi della Legge n. 3/2018.

Possono essere, altresì, ammessi senza alcuna discriminazione personale, tutti i professionisti, in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale del Podologo.

Possono essere ammessi, inoltre, gli studenti dei corsi universitari di Podologia.

Possono essere ammessi in qualità di soci onorari quanti si sono distinti per capacità e per meriti riconosciuti in attività riguardanti lo sviluppo professionale, scientifico, accademico e culturale degli esercenti la professione sanitaria di Podologo, ovvero in attività giuridiche ed amministrative.

Degli iscritti all'Associazione viene tenuto un apposito elenco che sarà aggiornato annualmente e pubblicato sul sito web dell'Associazione.

Le modalità di ammissione e di iscrizione, la misura della quota di ammissione e delle quote annuali a carico dei soci, che devono essere versate direttamente all'Associazione, è demandata al Consiglio Direttivo.

Ciascun socio è tenuto a conoscere lo statuto dell'Associazione e le regole etiche del Codice Deontologico che si impegna a rispettare. La mancata osservanza delle disposizioni del Codice Deontologico è giudicata dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione; i Probiviri, svolta una accurata indagine e sentito il socio, per dargli possibilità di discollarsi, rimettono il proprio parere al Consiglio Direttivo dell'Associazione per le decisioni finali.

Secondo la gravità commessa, i provvedimenti derivanti dall'inadempimento possono essere:

- a) ammonizione
- b) censura

c) espulsione

Ciascun Socio è tenuto a dichiarare la presenza di eventuali interessi personali che possano entrare in conflitto con l'attività associativa. Sulla eventuale sussistenza della incompatibilità decide l'Assemblea dei Soci, previa adozione di provvedimenti urgenti di carattere interinale da parte del Consiglio Direttivo da demandare a successiva ratifica dell'Assemblea alla prima seduta utile; in caso di accertamento della incompatibilità da parte dell'Assemblea, si avrà l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del Socio ai sensi degli articoli 11, lettera f) e 13 del presente statuto.

La qualità di socio si perde anche:

- per dimissioni da comunicarsi entro 90 (novanta) giorni, dalla fine dell'anno solare;
- per decadenza in caso di mancato versamento delle quote associative per due anni consecutivi. La dichiarazione della decadenza è di competenza del Consiglio Direttivo.

In caso di recesso o cessazione della qualifica di associato per qualsiasi motivo, l'associato medesimo non ha diritto alla divisione del patrimonio dell'Associazione, né di pretendere la quota versata, che è intrasmissibile.

Articolo 9 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Presidente Onorario;
- g) il Comitato Scientifico.

I componenti degli Organi dell'Associazione non devono avere subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione stessa.

Qualsiasi incarico ricoperto dai Soci nelle suddette cariche sociali è da intendersi svolto a titolo gratuito, essendo esclusa ogni retribuzione. Possono essere previsti dei rimborsi delle spese effettuate nell'espletamento dei suddetti incarichi.

Articolo 10 - Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è sovrana ed è composta da tutti i Soci Ordinari. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta sia reputata necessaria dal Presidente, da due terzi del Consiglio Direttivo o richiesta da un decimo dei Soci Ordinari.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante lettera diretta ai soci nel domicilio da essi segnalato all'Associazione nella domanda di iscrizione o nell'eventuale comunicazione scritta di variazione, oppure mediante comunicazione inoltrata a mezzo fax o e-mail, almeno trenta giorni prima

di quello fissato per la riunione e deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno nonché della data, del luogo e dell'ora della riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, assistito da un segretario scelto dal Presidente stesso.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora intervengano i due terzi degli iscritti e in seconda convocazione - con intervallo di almeno 24 (ventiquattro) ore - qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci si tenga in concomitanza di un Convegno o un Congresso scientifico nazionale, la seduta è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le delibere assembleari sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; il voto è palese. Hanno diritto al voto i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative dell'anno di competenza.

Ciascun socio non può presentare più di una delega debitamente firmata dal Socio delegante.

Della riunione assembleare viene redatto verbale nell'apposito registro a cura del Segretario che dovrà sottoscriverlo insieme al Presidente. Le delibere assembleari relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, verranno pubblicate sul sito web dell'Associazione.

L'Assemblea è competente:

- a) a tracciare le linee programmatiche dell'attività dell'Associazione per il conseguimento delle finalità istituzionali, indicate nell'art. 2 del presente statuto;
- b) ad approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Associazione presentato dal Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo con il sistema della presentazione di liste composte da dieci nomi e con l'utilizzo dello scrutinio segreto;
- d) a revocare il mandato del Consiglio Direttivo per gravi e motivate inadempienze;
- e) ad eleggere ed eventualmente a revocare i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti con l'utilizzo dello scrutinio segreto;
- f) a nominare il Presidente Onorario.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da dieci membri effettivi. Dura in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili; la carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di altri organi associativi.

Entro otto giorni dall'elezione, su convocazione del Consigliere più anziano, il Consiglio Direttivo è tenuto a riunirsi per nominare, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere con l'utilizzo dello scrutinio segreto.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) attuare le direttive e le linee programmatiche in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale ed in ossequio delle norme statutarie;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo con la relativa relazione annuale da sottoporre all'Assemblea; nell'espletamento della predetta specifica funzione, il Consiglio Direttivo può avvalersi dell'opera di esperti in materia;
- c) promuovere e favorire tutte le iniziative più opportune nell'interesse dell'Associazione;
- d) nominare i soci onorari;
- e) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci, sull'importo della quota di ammissione, sull'importo della quota associativa annuale;
- f) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Soci previsto all'art. 13 dello Statuto, ad eccezione della deliberazione sull'esclusione del Socio, che è subordinata alla decisione definitiva da parte dell'Assemblea;
- g) deliberare sulle controversie sottoposte a giudizio finale dal Collegio dei Probiviri;
- h) nominare i rappresentanti dell'Associazione negli organismi statali, regionali, provinciali e comunali previsti dalle leggi, nonché i responsabili delle strutture periferiche dell'Associazione.
- i) nominare il responsabile dell'ufficio stampa;
- l) nominare i componenti sostituti del Consiglio Direttivo in caso di rinuncia da parte degli eletti, da sottoporre successivamente a ratifica dell'Assemblea;
- m) fissare le quote di rimborso spese per i componenti degli organi statuari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, da effettuarsi almeno otto giorni prima di quello della seduta, salvo motivi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente o, per sua delega, dal Vice Presidente sono valide con la partecipazione di almeno sei membri. Il Consiglio Direttivo può invitare il Presidente Onorario a partecipare alle riunioni con voto consultivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore decisionale. I processi verbali delle riunioni vengono trascritti su apposito registro.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; non deve avere subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione. Convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci e il Consiglio Direttivo; elabora e fissa gli argomenti dell'ordine del giorno delle rispettive adunanze, anche su motivata segnalazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'attuazione delle deliberazioni degli organi statutari; interpreta le iniziative e le esigenze dell'Associazione, migliorandone la struttura e la funzionalità organizzativa; amministra il fondo sociale in armonia con le direttive degli organi sociali, secondo le disposizioni di bilancio; provvede all'assunzione degli impegni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo. Sovrintende, coordina e dirige gli uffici dell'Associazione, assumendo, se necessario, il personale ritenuto idoneo e sottoponendo il provvedimento alla ratifica del Consiglio Direttivo. Ha la facoltà di avvalersi dell'opera di elementi particolarmente capaci in qualità di consulenti dell'Associazione, fissandone il compenso da sottoporre a ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente per delega di quest'ultimo o in caso di suo grave impedimento.

Articolo 13 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto di due membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale e scelti tra i candidati che maggiormente hanno dimostrato dirittura morale, capacità professionale ed inoltre iscritti all'Associazione da almeno cinque anni alla data delle elezioni.

Il Presidente del Collegio è il socio eletto con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione, a parità il più anziano.

I Probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili; la carica di Probiviro è incompatibile con quella di altri organi associativi.

Le riunioni vengono convocate dal Presidente, che curerà la redazione del verbale su apposito registro. Esercitano la funzione di Collegio giudicante nelle controversie tra i soci e tra i soci e l'Associazione, su richiesta degli interessati. Giudicano inoltre il comportamento dei soci che contravvengono alle norme del Codice Deontologico, svolgendo una accurata indagine, ascoltando l'interessato e rimettendo il proprio parere al Consiglio Direttivo per le decisioni finali, fermi i poteri dell'Assemblea in materia di esclusione dei Soci di cui alla lettera f) del precedente art. 11. Le decisioni dei Probiviri sono vincolanti solo per le controversie tra soci. In caso di mancato o distorto funzionamento del Collegio o di inadempienza di uno o più dei suoi membri, è potestà del Consiglio Direttivo sospendere l'attività dell'intero Collegio o dei componenti inadempienti; nel caso di sospensione dell'intero Collegio, il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea straordinaria entro due mesi dal provvedimento per la decisione definitiva.

Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri effettivi eletti dall'Assemblea Generale fra tutti coloro che presentano la propria candidatura. I membri effettivi

eleggono il Presidente del Collegio. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili nel quadriennio successivo. In via ordinaria il Collegio si riunisce ogni tre mesi su convocazione del Presidente che curerà la trascrizione sul verbale delle sedute su apposito registro.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di componenti e di altri organi associativi.

I Revisori esercitano le loro funzioni secondo le norme dello statuto ed in particolare di quelle fissate dal successivo art. 19. Spetta al Collegio la verifica dell'andamento contabile dell'Associazione e la redazione della relazione annuale sul bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea. Una copia della relazione e del Bilancio consuntivo, approvati dall'Assemblea Generale, verranno pubblicati sul sito web dell'Associazione.

Articolo 15 - Presidente Onorario

Il Presidente Onorario viene nominato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente Onorario ha funzioni di sola rappresentanza dell'Associazione.

Qualora il Presidente ne ravvisi l'esigenza, può delegare il Presidente Onorario ad esercitare particolari funzioni direttive e a rappresentare l'Associazione nelle sedi istituzionali e presso gli organismi internazionali.

Articolo 16 - Stampa

L'Ufficio Stampa, in ossequio alle direttive del Consiglio Direttivo, coordina le attività di comunicazione ed i rapporti con i mezzi di comunicazione nazionali e locali. Coordina, inoltre, la redazione di pubblicazioni di informazione, orientamento, collegamento ed organizzazione utili per la categoria. La gestione e la distribuzione delle pubblicazioni possono essere affidate ad altri organismi estranei all'Associazione.

Le pubblicazioni sono distribuite agli associati ed a terzi qualificati in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, a norma dell'art. 5 lettera a) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Tale attività non configura l'esercizio di attività imprenditoriale o di partecipazione ad essa.

Articolo 17 - Patrimonio

L'Associazione provvede all'attuazione delle proprie finalità con un fondo finanziario costituito da:

- a) quote sociali;
- b) contributi di enti pubblici o privati;
- c) lasciti e donazioni;
- d) altri cespiti.

Articolo 18 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il bilancio

consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, viene sottoposto dal Collegio dei Revisori dei Conti all'Assemblea per l'approvazione, secondo le modalità fissate dai precedenti articoli 12 e 16.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio vi è l'obbligo di redigere ed approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario.

Articolo 19 - Scioglimento

Lo scioglimento per qualunque causa comporterà di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Modifiche dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea eventuali modifiche allo statuto. Il progetto di modifica deve rimanere depositato presso la sede associativa a disposizione degli associati almeno per 15 (quindici) giorni prima della data di riunione dell'Assemblea.

Articolo 21 - Rinvio.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, viene fatto riferimento alle disposizioni di legge in materia, alle deliberazioni Regionali e degli Enti Pubblici, ai Regolamenti interni dell'Associazione, alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, ed alle Circolari Presidenziali.

Articolo 22 - Iniziative dei soci.

Possono essere poste sotto l'egida o il patrocinio dell'Associazione quelle iniziative organizzate da uno o più soci che abbiano ottenuto preventiva autorizzazione dal Presidente dell'associazione, previa presentazione del programma con almeno con almeno quattro mesi di anticipo sulla data dell'inizio dell'evento.

Articolo 23 - Pubblicità.

L'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e degli incarichi retribuiti, l'elenco dei titolari delle cariche sociali, tutte le delibere relative alle elezioni delle cariche sociali, l'elenco degli iscritti all'Associazione aggiornato annualmente e l'attività scientifica sono pubblicate sul sito web dell'Associazione.".

---o0o---

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti le ragioni per le quali è necessario nominare i nuovi componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri ed all'uopo, ai sensi di Statuto, presenta le liste dei candidati e invita l'Assemblea a deliberare in merito.

L'assemblea, udito quanto esposto dal Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, a scrutinio segreto e all'unani-

mità,

D E L I B E R A

4. di nominare quali componenti del Consiglio Direttivo:

- **Pagliari Enrica Alessandra**, come sopra generalizzata;
- **Serafin Antonio**, nato a Bereguardo (PV) il 12 febbraio 1951;
- **Potinteu Ioana Denisa**, nata a Victoria (Romania) il 1° ottobre 1994;
- **Barone Dario**, nato a Napoli (NA) l'11 maggio 1975;
- **Bernabei Riccardo**, nato a Roma (RM) il 5 febbraio 1940;
- **Fantuzzi Erika**, nata a Cento (FE) l'8 luglio 1981;
- **Macciantelli Massimiliano**, nato a Bologna (BO) il 19 novembre 1965;
- **Pagliari Diego**, nato a Fermo (AP) il 1° giugno 1993;
- **Piacenza Ornella**, nata a Montelibretti (RM) il 31 gennaio 1957;
- **Zuccari Giorgio**, nato a Verona (VR) il 17 luglio 1959;

precisando:

a) che ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, entro otto giorni dall'elezione e su convocazione del Consigliere più anziano, è tenuto a riunirsi per nominare, nel proprio seno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere con l'utilizzo dello scrutinio segreto;

b) che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina del Presidente del Comitato Scientifico e, previo parere necessario ma non vincolante di quest'ultimo, dei Consiglieri ed eventualmente di un Segretario.

5. di nominare quali componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- **Frigi Federica**, nata a Verona (VR) il 22 agosto 1972;
- **Paolucci Daniela**, nata a San Severino Marche (MC) il 16 novembre 1984.

6. di nominare quali componenti del Collegio dei Probiviri:

- **Baldini Agostino**, nato a Borgonovo Val Tidone (PC) il 27 aprile 1957;
- **Manfroni Adele**, nata a Rimini (RN) il 20 gennaio 1958.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciotto e cinquanta.

Del presente atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me notaio su nove fogli per trentaquattro facciate, ho dato lettura alla costituita che lo approva; sottoscritto alle ore diciannove.

Firmato: PAGLIARI ENRICA ALESSANDRA

Firmato ARMANDO BONSIGNORI notaio (impronta del sigillo)